

PROVINCIA DI BOLZANO

LP 13/1997 “Legge urbanistica provinciale” come modificata dalla LP 10/2013

OBIETTIVI E PRINCIPI

- Utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art. 1, comma 3, lett. h).
- Tutte le misure di pianificazione relative alle zone residenziali perseguono gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di dare la priorità all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 35).

DEFINIZIONI

LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

La Giunta provinciale definisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo dell'area annualmente edificabile. Il raggiungimento dell'obiettivo è verificato annualmente ed è pubblicato in una relazione (art. 1, comma 3 bis).

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

- *Piani di riqualificazione urbanistica (PRU)*: d'iniziativa pubblica o privata. Il piano urbanistico comunale individua le zone di riqualificazione e definisce la densità edilizia territoriale, le destinazioni d'uso ammesse, le altezze ammissibili, le distanze dal confine e dagli edifici, ecc. (artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies).

REGIME TRANSITORIO

ULTERIORI PREVISIONI